

CIRCOLARE

Edizione Speciale Covid-19

11 gennaio 2022

Ulteriori misure anti-contagio e obbligo vaccinale per over 50

Riportiamo di seguito una sintesi delle **principali misure previste sia dal Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221** (in vigore dal 25 dicembre 2021) **che dal Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1** (in vigore dall'8 gennaio 2022).

Per ulteriori dettagli, sul sito del Governo è presente una tabella con l'indicazione delle attività consentite senza/con Green Pass "base"/"rafforzato"», seppur non ancora aggiornata in merito ad alcune attività, come ad esempio i servizi alla persona e gli uffici pubblici per i quali si analizzano nella nostra sintesi le imminenti novità.

Argomento	Novità	Norma di riferimento
Stato di emergenza	Lo stato di emergenza - il cui termine era da ultimo previsto per il prossimo 31 dicembre 2021 - è ulteriormente prorogato sino al 31 marzo 2022.	Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Durata delle certificazioni verdi COVID-19	A decorrere dal 1° febbraio 2022, la durata della validità delle certificazioni verdi COVID-19 viene ridotta da 9 a 6 mesi.	Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione d SARS-COV-2	<ul style="list-style-type: none">A partire dall'8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 è previsto l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 anni.Dal 15 febbraio 2022 obbligo di Green Pass rafforzato (ossia la certificazione verde valida esclusivamente per coloro che siano vaccinati o guariti dal COVID-19) per tutti i lavoratori (pubblici e privati) di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio 2022 per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio 2022 (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione). L'onere del controllo è in capo al Datore di Lavoro. <p>Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-bis, comma 3 del D.L. n. 52/2021).</p>	Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori	A partire dal 1 febbraio 2022, l'obbligo vaccinale si applica anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori	Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
Servizi alla persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici), colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati,	Dal 20 gennaio 2022 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022), obbligo di green pass base (valido anche il tampone) per l'accesso ai servizi	Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

<p>all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.</p>		
<p>Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)</p>	<p>Dal 1° febbraio 2022 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 Marzo 2022), obbligo di Green Pass base (valido anche il tampone) per l'accesso ai servizi</p>	<p>Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1</p>
<p>Dispositivi di protezione delle vie respiratorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fino al 31 gennaio 2022 viene reintrodotta l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2) anche all'aperto e anche in «zona bianca»; • Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022) viene introdotto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. Nei predetti luoghi (diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio) sarà altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; • Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022) il medesimo obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 è previsto per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto. <p>Ricordiamo che, laddove non previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2, nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi ecc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore devono essere indossate almeno mascherine chirurgiche.</p>	<p>Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221</p>
<p>Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati</p>	<p>Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti. Nel medesimo periodo saranno altresì sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.</p>	<p>Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221</p>
<p>Lavoro agile</p>	<p>Proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022) dell'attuale disciplina del lavoro agile emergenziale, ai sensi della quale il datore di lavoro può fare ricorso al lavoro agile anche in assenza dell'accordo individuale richiesto dalla normativa generale di riferimento.</p>	<p>Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221</p>
<p>Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali</p>	<p>Proroga, sino alla adozione di un apposito decreto da parte del Ministero della Salute e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, per i soggetti fragili dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti</p>	<p>Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221</p>

	<p>collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p> <p>Proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022) dei congedi parentali: i genitori di figli under 14 con loro conviventi, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, potranno fruire di congedi retribuiti, di astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 e fino a 16 anni, o di congedi a fronte di figli con handicap grave indipendentemente dall'età di questi ultimi.</p>	
<p>Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-COV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Scuola dell'infanzia</u> Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. • <u>Scuola primaria (Scuola elementare)</u> Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. • <u>Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici ecc.)</u> Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 	<p>Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1</p>
<p>Nuove disposizioni in merito a quarantena ed isolamento</p>	<p style="text-align: center;">Quarantena</p> <p style="text-align: center;">Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)</p> <p>1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;</p> <p>2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;</p> <p>3) Soggetti asintomatici che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 	<p>Circolare n. 60136 del 30/12/2021 Ministero della Salute</p>

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a **BASSO RISCHIO**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Ricordiamo che ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021, il rientro al lavoro può avvenire esclusivamente dopo la negativizzazione del tampone effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.